REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Art. 33

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. L'indennita' di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, e' fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.

Versione in vigore dal 25 novembre 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici
Estremi	Legge 3 novembre 1961, n. 1255
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-ruoli-organici-del-personale-non-insegnante-delle/art-33-comma-abrogato-dalla-l-15-novembre-1973-n-734/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it